

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL P.R.G.C.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il comune di Dolegna del Collio è dotato di piano regolatore generale comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con Decreto Presidente della Regione n. 0287/Pres. del 13/09/2004, che nel corso degli anni è stato oggetto di periodici, dovuti e motivati aggiornamenti progettuali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/03/2015 avente ad oggetto “Variante n.6 al P.R.G.C. vigente approvato con delibera di Consiglio comunale n.4 del 15/04/2004. Approvazione direttive ai sensi dell’art. n. 63bis comma 8 della legge regionale 23/02/2007 n.5”;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione con nota protocollo 1494 del 7/04/2015 è stata portata a conoscenza dell’amministrazione regionale, delle amministrazioni statali interessate, degli enti e aziende che esercitano pubblici servizi nonché dei comuni con termini;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 8/06/2017, con cui è stata adottata la Variante n. 6 al P.R.G.C. e considerato che l’iter di variante progettuale n. 6 al P.R.G.C. si è concluso con esito positivo;

VISTA la recente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione della Variante n. 6 al P.R.G.C.”;

DATO ATTO che con la successiva pubblicazione sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 dd. 28/03/2018, viene confermata l’esecutività della Variante n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Dolegna del Collio a far data dal giorno seguente 29/03/2018;

DATO ATTO, che allo stato attuale, le Norme Tecniche di Attuazione (nel seguito N.T.A.) della vigente Variante n. 6 del P.R.G.C., come integrate con le precedenti versioni di norma, non comprendono specifiche disposizioni volte a “regolamentare la detenzione di animali da bassa corte ed equidi per autoconsumo o allevamento amatoriale”, ed in particolare nelle zone classificate dal P.R.G.C. come “agricole”, azzonamento E2 (“ambiti boschivi”) ed E4 (“ambiti agricolo - paesaggistici”);

ACCERTATO inoltre che le N.T.A. di P.R.G.C., in particolare per quanto concerne le Zone Omogenee E2 (“ambiti boschivi”) ed E4 (“ambiti agricolo - paesaggistici”) non prevedono dunque la possibilità delle attività di cui al punto precedente, che pur tuttavia sono già state oggetto negli anni scorsi di rinnovate richieste o segnalazioni, anche documentate, sia dai privati cittadini che dalle aziende agricole;

DATO ATTO che vi è dunque la necessità di provvedere in tal senso, considerata anche la peculiarità del territorio comunale di Dolegna del Collio, naturalmente vocato a determinate attività;

VISTA l’intesa raggiunta fra i vertici amministrativi dell’Ente, con la professionista Arch. Fabiana Brugnoli di Torreano di Cividale, che si è occupata della redazione della Variante progettuale n. 6 al P.R.G.C. appena approvata, la quale ha messo a disposizione le proprie competenze e professionalità, il tutto a titolo totalmente gratuito, nell’ottica della più aperta e reciproca collaborazione con l’Ente, con l’esclusivo fine di giungere alla definizione di una nuova proposta di variante al P.R.G.C., che comprenda in forma di integrazione alla “Normativa di Attuazione” a redigersi, le specifiche disposizioni o prescrizioni atte a “regolamentare la detenzione di animali da bassa corte ed equidi per autoconsumo o allevamento amatoriale”, in particolare nelle zone classificate dal P.R.G.C. come “agricole” di azzonamento E2 (“ambiti boschivi”) ed E4 (“ambiti agricolo - paesaggistici”);

DATO ATTO che è stato trovato un accordo di piena collaborazione fra le parti (amministratori e professionista), che non implicherà incremento di oneri economici o impegni di spesa aggiuntivi per l’Amministrazione comunale, in quanto, la redazione della prossima Variante di P.R.G.C., sarà pertanto “ceduta” all’Ente dal professionista a titolo gratuito, come appunto incaricato per le vie brevi dai vertici dell’Amministrazione;

VISTA la variante progettuale n. 9 al P.R.G.C., redatta dall’Arch. Fabiana Brugnoli di Torreano di Cividale, che è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione – Normativa di attuazione;
- Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente;

VISTA la “RELAZIONE DI CONFORMITÀ CON I CONTENUTI DELLA L.R. n. 21/2015” allegata alla Variante n. 9 al P.R.G.C.;

RITENUTO che, per quanto fino a qui premesso, la variante proposta sia cosiddetta “comunale”, nel pieno rispetto dei dettami della L.R. n. 21/2015 ed in piena applicazione della stessa;

VISTA le “Conclusioni del rapporto preliminare” riportate nella allegata “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente” redatta ai sensi all’art. 12 del D.L. 152/2006 e che comprende una descrizione della variante al P.R.G.C.;

RITENUTO ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di condividere le valutazioni espresse nella “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente” che non ravvisa l’assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante n. 9 al P.R.G.C.;

RICHIAMATA quindi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 26/04/2018, con cui è stata adottata la Variante n. 9 al P.R.G.C. (oggetto: "Adozione della variante n. 9 al P.R.G.C.");

VISTO l'avviso di adozione e deposito della Variante n. 9 al P.R.G.C. sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 23 maggio 2018 (pagina 238);

ACCERTATA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti e degli elaborati relativi alla variante n. 9 e della relativa pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 63bis commi 9 e 10, della Legge Regionale n.5 dd. 23/02/2007 e del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. e della L.R. n. 21/2015, come risulta dalla seguente documentazione:

- Avviso di data 09/05/2018 prot. 1571 relativo al deposito degli atti presso l'Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria a decorrere da prima del 24/05/2018 al 04/07/2018 con relativo referto di pubblicazione.

VISTA la regolarità del deposito degli atti ed elaborati costituenti la variante e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell'art. n. 63bis commi 10 della Legge Regionale dd. 23/02/2007 n.5 e del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., e della L.R. n. 21/2015, così come risulta dalla certificazione relativa agli adempimenti successivi all'adozione di data 09/07/2018 con prot. n. 2268, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Gianluca Bregant, conservati agli atti;

VISTO che sulla variante n. 9 al P.R.G.C. adottata con deliberazione di C.C. n. 18 del 26/02/2018, non sono state presentate osservazioni od opposizioni, nei termini previsti dall'art. n. 63bis commi 10 e 11, della Legge Regionale n. 5 dd. 23/02/2007 e del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., e della L.R. n. 21/2015 così come risulta dal Registro delle Osservazioni ed opposizioni prodotto e depositato in data 09/05/2018 e relativo certificato finale di data 09/07/2018, allegato a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Gianluca Bregant, conservati agli atti;

RITENUTO per le suddette motivazioni, di dover approvare la variante urbanistica n. 9 al vigente P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004, come proposta e redatta dall'Arch. Fabiana Brugnoli di Torreano di Cividale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i., e del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres. in coordinato con quanto disposto dalla L.R. n. 21/2015 e ss.mm.ii. (variante di livello comunale);

VISTA la legge L.R. 5/2007 e s.m.i. e il D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres.;

VISTA la legge L.R. 21/2015 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **Di stabilire** che la variante n. 9 al P.R.G.C., in base alle risultanze della "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", a firma dell'Arch. Fabiana Brugnoli, non è assoggettabile a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa variazioni che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C., non determina aumento del carico insediativo, non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006 e non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
3. **Di approvare** la variante progettuale n. 9 al P.R.G.C. vigente (*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004*) come redatta a firma dell'Arch. Fabiana Brugnoli di Torreano di Cividale per la parte urbanistica (integrazione alle N.T.A. di P.R.G.C.), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i., e del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres. in coordinato con quanto disposto dalla L.R. n. 21/2015 e ss.mm.ii., e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione – Normativa di attuazione;
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
4. **Di riconoscere quindi** quali elementi costitutivi della variante n. 9 al P.R.G.C., come parte integrante e contestuale della presente proposta di deliberazione, i seguenti elaborati:
 - Relazione – Normativa di attuazione;
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
5. **Di ritenere** ancora in vigore gli elaborati della Variante progettuale n. 6 al P.R.G.C., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018, ed esecutiva dal 29/03/2018, come nel seguito elencati:
 - Relazione – Elaborati grafici e normative di attuazione;

- Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
 - TAV. P2.a;
 - TAV. P2.b;
 - Relazione geologica (a firma del Dott. Geol. Federico Pizzin);
- e per quanto non in contrasto con i precedenti allegati "Normative di attuazione" della Variante n. 6 (vigente) e della Variante n. 9 (oggetto della presente proposta), restano in vigore ed applicabili i contenuti dell'elaborato "Normativa di Attuazione – testo aggiornato alla Variante PRGC n. 5 – gennaio 2013", nei quali sono riportati tutti gli articoli di Norma del P.R.G.C.
6. **Di incaricare** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a sovrintendere alle procedure susseguenti all'approvazione della presente variante n. 9 al P.R.G.C.;
 7. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Gianluca Bregant;
 8. **Di dare atto** che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. n. 39 del D.Lgs. 33/2013 sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Pianificazione e Governo del territorio" e che la stessa costituisce condizione di efficacia del presente atto;
 9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo a sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____, espressi nelle forme di legge su _____, consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **Di stabilire** che la variante n. 9 al P.R.G.C., in base alle risultanze della "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", a firma dell'Arch. Fabiana Brugnoli, non è assoggettabile a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa variazioni che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del P.R.G.C., non determina aumento del carico insediativo, non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006 e non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
3. **Di approvare la variante progettuale n. 9 al P.R.G.C.** vigente (*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004*) come redatta a firma dell'Arch. Fabiana Brugnoli di Torreato di Cividale per la parte urbanistica (integrazione alle N.T.A. di P.R.G.C.), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i., e del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres. in coordinato con quanto disposto dalla L.R. n. 21/2015 e ss.mm.ii., e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione – Normativa di attuazione;
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
4. **Di riconoscere quindi** quali elementi costitutivi della variante n. 9 al P.R.G.C., come parte integrante e contestuale della presente proposta di deliberazione, i seguenti elaborati:
 - Relazione – Normativa di attuazione;
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
5. **Di ritenere** ancora in vigore gli elaborati della Variante progettuale n. 6 al P.R.G.C., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018, ed esecutiva dal 29/03/2018, come nel seguito elencati:
 - Relazione – Elaborati grafici e normative di attuazione;
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
 - TAV. P2.a;
 - TAV. P2.b;
 - Relazione geologica (a firma del Dott. Geol. Federico Pizzin);

e per quanto non in contrasto con i precedenti allegati "Normative di attuazione" della Variante n. 6 (vigente) e della Variante n. 9 (oggetto della presente proposta), restano in vigore ed applicabili i contenuti dell'elaborato

“Normativa di Attuazione – testo aggiornato alla Variante PRGC n. 5 – gennaio 2013”, nei quali sono riportati tutti gli articoli di Norma del P.R.G.C.

6. **Di incaricare** il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a sovrintendere alle procedure susseguenti all’approvazione della presente variante n. 9 al P.R.G.C.;
7. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Gianluca Bregant;
8. **Di dare atto** che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. n. 39 del D.Lgs. 33/2013 sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione e Governo del territorio” e che la stessa costituisce condizione di efficacia del presente atto;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli _____ contrari _____, astenuti _____, espressi nelle forme di legge su _____ consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA

che il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a), della L.R. 17/2004.



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia



AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL P.R.G.C.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 19 luglio 2018

Il Responsabile
Ing. Gianluca Bregant

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BREGANT GIANLUCA

CODICE FISCALE: BRGGLC74H12E098R

DATA FIRMA: 19/07/2018 10:03:20

IMPRONTA: 8BF65BA8EBFD9A19C5DAC416419072714EB1730805C0536BC63D04F7AC59F861
4EB1730805C0536BC63D04F7AC59F861C46D4A9243A1F2EEF987F317D722FEFA
C46D4A9243A1F2EEF987F317D722FEFAAED886C75959A9DC104590B77615D9A2
AED886C75959A9DC104590B77615D9A227F33FBDFC86494AC290703A471E66FE